

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XV Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

238^a SEDUTA

MARTEDI' 22 MARZO 2011

Presidenza del Vicepresidente Formica

A cura del Servizio Lavori d'Aula
Ufficio dei Resoconti

INDICE

Congedi	3, 25
Disegni di legge	
«Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per lo sviluppo. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale» (520-144 bis/A) (Seguito della discussione)	
PRESIDENTE	8, 25, 28, 30
BUFARDECI (Forza del Sud)	29
Interrogazioni	
(Annunzio di risposte scritte)	3
(Annunzio)	4
(Comunicazione relativa alla numero 1736)	7
Interpellanza	
(Annunzio)	5
Missioni	3
Mozioni	
(Annunzio)	6
(Determinazione della data di discussione)	7
Ordini del giorno	
(Annunzio numero 470 e votazione)	28
Sull'ordine dei lavori	
PRESIDENTE	7, 27
CALANDUCCI (MPA)	7
FALCONE (PDL)	27

ALLEGATO:**Risposte scritte ad interrogazioni**

- da parte dell'Assessore per la salute:

numero 1441 dell'onorevole Catalano	32
numero 1567 dell'onorevole Barbagallo	34
numero 1588 dell'onorevole Mattarella	35
numero 1620 dell'onorevole Barbagallo	36

La seduta è aperta alle ore 17.05

LEANZA EDOARDO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo gli onorevoli:

- Musotto e Scilla, per oggi;
- Campagna dal 22 al 23 marzo 2011;
- Bonomo e Scammacca dal 22 al 24 marzo 2011.

L'Assemblea ne prende atto.

Missioni

PRESIDENTE. Comunico che sono in missione, per ragioni del loro ufficio, gli onorevoli:

- Ardizzone dal 22 al 23 marzo 2011;
- Apprendi e Caputo dal 23 al 24 marzo 2011.

L'Assemblea ne prende atto.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute, da parte dell'Assessore per la Salute, le risposte scritte alle seguenti interrogazioni:

N. 1441 - Iniziative per porre fine alla difficile situazione in cui versano gli ospedali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo (ME).

Firmatario: Catalano Santo

N. 1567 - Notizie sul rispetto dell'art. 21 della l.r. n. 5 del 2009 in materia di consulenze richieste dalle aziende del servizio sanitario regionale.

Firmatario: Barbagallo Giovanni

N. 1588 - Notizie sulla nomina di consulenti esterni presso l'azienda sanitaria provinciale (ASP) di Palermo.

Firmatario: Mattarella Bernardo

N. 1620 - Iniziative a sostegno dell'ospedale di Giarre (CT).

Firmatario: Barbagallo Giovanni

Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interrogazione

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione con richiesta di risposta in Commissione.

LEANZA EDOARDO, *segretario*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, premesso che:

si apprende dagli organi di stampa che il comune di Catania, per volontà dell'assessore comunale al ramo, ha esternato la regola del 'rigore' e della 'flessibilità' e ha dichiarato la sua volontà di procedere a tagli 'feroci' ai servizi sociali; tagli giustificati, a suo dire, dai sempre minori trasferimenti ricevuti dal comune;

seppur condivisibile, la tesi del rigore deve però essere temperata dalla necessaria disponibilità di servizi assistenziali che vengono richiesti da soggetti fragili e pertanto la logica del rigore non può essere semplicemente suddita di alchimie di cassa;

nelle stesse esternazioni evidenzia la volontà di mettere in campo non meglio identificati servizi orientati alle persone adeguate a sostenere le responsabilità familiari consegnando un *voucher* al diretto interessato;

a fronte del dichiarato 'rigore' nella erogazione dei servizi fa da contraltare la effettuata riorganizzazione' della macrostruttura con la quale, in concreto, si sono incrementate le posizioni organizzative elevandole dalle precedenti 4 alle 11 attuali, con ciò sconfessando il dichiarato contenimento delle spese;

ritenendo che:

in tutte le situazioni di disagio sociale, il bisognoso vive il proprio stato proprio per l'assenza assoluta di responsabilità del nucleo familiare nel quale si trova e la 'sostituzione' dell'erogazione del servizio con la materiale 'dazione' di un *voucher* ben potrebbe scadere e deviare i risultati attesi e sperati;

la normativa cardine nell'ambito della Regione siciliana resta la l.r. n. 22/86, la quale affida alla stessa Regione e per essa all'Assessore per la famiglia i compiti di programmazione e coordinamento in materia;

per sapere:

se l'azione programmata dall'assessore comunale ai servizi sociali rispecchi una preordinata programmazione regionale effettuata di concerto e/o in sintonia con l'Assessore regionale per la famiglia;

quali iniziative intenda intraprendere per mantenere inalterati i livelli di intervento nel territorio catanese che allo stato, con le paventate modifiche proclamate dall'assessore comunale ai servizi sociali, Pennisi, risultano fortemente penalizzati;

quale sia il peso da dare alla note esternate dallo stesso quando parla di riorganizzazione complessiva del sistema dei servizi sociali nel comune di Catania considerando che è solo l'autorità regionale, come chiarito, l'unico soggetto titolare di tale potestà». (1786)

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento in Commissione)

FORZESE-GIUFFRIDA-LENTINI-NICOTRA-RAGUSA-ADAMO-PARLAVECCHIO

PRESIDENTE. L'interrogazione sarà inviata al Governo e alla competente Commissione.

Annunzio di interpellanza

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente interpellanza:

«*Al Presidente della Regione*, preso atto della volontà espressa dal Governo nazionale di concentrare presso il centro di accoglienza richiedenti asilo (CARA) di Mineo oltre 2000 immigrati, provenienti da dieci differenti centri dislocati in varie regioni d'Italia, nonostante le ripetute proteste delle comunità locali, naturalmente preoccupate dei possibili conseguenti rischi di ordine pubblico;

considerata:

la diversa composizione etnica, politica e religiosa degli immigrati, che rischia di creare una situazione di difficile convivenza all'interno di questo presunto 'Villaggio della solidarietà', vanificandone il principale scopo cui deve adempiere;

la probabile nuova ondata di sbarchi conseguente alla grave crisi libica e magrebina in atto che rischia di acuire il problema già estremamente grave;

preso atto del mancato varo dei cosiddetti CAO (centri di accoglienza ed orientamento) e delle comunità multietniche, purtroppo mai adeguatamente presi in considerazione dai Ministeri interessati, la cui realizzazione avrebbe offerto un valido strumento di accoglienza con particolare riferimento ai numerosi minori non accompagnati che ogni giorno si riversano sulle coste siciliane. Per costoro, infatti, la normativa non stabilisce il necessario rimpatrio, bensì l'affidamento giudiziale alle comunità presenti nei comuni del territorio regionale, con evidente aggravio, sui bilanci di tali enti, degli oneri per il loro mantenimento. Desta, inoltre, viva preoccupazione, l'impossibilità per le suddette comunità di poter gestire l'effettivo controllo circa la permanenza nell'ambito delle loro strutture dei minori immigrati, non soggetti ad alcuna misura restrittiva della loro libertà. La fuga di tantissimi giovani dalle strutture di accoglienza alimenta ogni anno traffici criminali di ogni genere, purtroppo taciuti o non adeguatamente noti all'opinione pubblica;

rilevata la necessità di una politica di condivisione della Nazione tutta, attraverso un intervento concreto del Ministro degli interni che coinvolga ogni regione italiana nel quadro di una solidarietà che interessi tutti i Paesi della Comunità europea, che non releghi la Sicilia al ruolo di territorio marginale;

per conoscere quali iniziative intenda assumere con la massima urgenza presso il Governo nazionale perché vengano prontamente individuate soluzioni alternative che garantiscano le esigenze di sicurezza del territorio regionale ed offrano concrete condizioni di accoglienza ed integrazione ai duemila immigrati». (110)

COLIANNI-ARENA-FERRARA-MINARDO-PICCILO-LO GIUDICE-CAPPADONA-DIGIACOMO-DI MAURO-MARZIANO-TERMINE-FEDERICO-DI BENEDETTO-ARICO'-MUSOTTO

Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia fatto alcuna dichiarazione, l'interpellanza si intende accettata e sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al proprio turno.

Annuncio di mozione

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata, in data 16 marzo 2011, la mozione numero 250 «Iniziativa per la creazione di un hub scambiatore di traffico presso l'aeroporto Fontanarossa di Catania», dagli onorevoli Marziano, Di Guardo, Digiaco, Panarello e Raia. Ne do lettura:

«L'Assemblea regionale siciliana

premesso che l'aeroporto Fontanarossa di Catania rappresenta uno snodo fondamentale nel sistema dei trasporti della Sicilia orientale e che è situato fuori dalla città, in posizione strategica centrale fra le province di Siracusa, Ragusa, Enna, Catania e Messina, i cui cittadini sono parte importante della relativa utenza;

osservato che la mancanza di collegamenti con la stazione ferroviaria di Catania rende inutilizzabile il suo raggiungimento con il treno, per cui l'unico mezzo di trasporto pubblico è rappresentato da pullman che effettuano corse da e per i vari capoluoghi in numero sicuramente inferiore alle necessità della numerosissima utenza, costretta perciò quasi sempre all'uso dell'auto privata, con conseguente congestione del traffico viario e aumento dei costi a carico dei cittadini;

ricordato che, al tempo stesso, i collegamenti tra i capoluoghi della Sicilia orientale tra di loro e i collegamenti diretti con Palermo, capoluogo della Regione, sono altresì sicuramente insufficienti e limitati nel numero di corse e che ciò costringe l'utenza ad orari rigidi e spesso non funzionali all'attività, al punto che si è costretti a trasferirsi da una provincia all'altra;

considerato invece che, se i contributi alle società di autolinee fossero condizionati all'obbligo di prevedere per tutte le corse tra i vari capoluoghi della Sicilia orientale e tra gli stessi ed il capoluogo regionale la fermata presso l'aeroporto di Catania, si realizzerebbe un effetto moltiplicatore del numero di corse attuali, cosicché la fermata presso l'aeroporto di Catania diventerebbe fermata di cambio;

tenuto conto però che l'attuale area destinata alla fermata delle varie autolinee è veramente angusta e inadeguata, senza pensiline decenti e senza locali per la sosta e il riposo degli autisti e dei passeggeri, e che è assolutamente necessario concordare con l'aeroporto di Catania la destinazione di una diversa e più spaziosa area, anche utilizzando la zona prospiciente la vecchia aerostazione e invitando le società di autolinee a realizzare sale di attesa e ristoro per autisti e passeggeri, oggi esposti alle intemperie invernali e al sole nei mesi estivi,

impegna il Governo della Regione

ad attivarsi per la creazione di un hub scambiatore di traffico presso l'aeroporto Fontanarossa di Catania attraverso un accordo tra la Regione, le società di autolinee e l'aeroporto di Catania, al fine di migliorare il sistema di trasporto pubblico tra i capoluoghi della Sicilia orientale tra di loro, e tra questi ultimi e il capoluogo della Regione». (250)

MARZIANO-DI GUARDO-DIGIACOMO-PANARELLO-RAIA

Avverto che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva perchè se ne determini la data di discussione.

Comunicazione relativa all'interrogazione numero 1736

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito dell'approvazione dell'ordine del giorno n. 464 «Iniziative per fronteggiare la crescente crisi nel settore della formazione professionale», nella seduta d'Assemblea n. 237 del 16 marzo 2011, deve intendersi superata l'interrogazione con richiesta di risposta orale n. 1736, di analogo contenuto, presentata dagli onorevoli Vinciullo e Pogliese in data 24 febbraio 2011.

Così rimane stabilito.

Determinazione della data di discussione di mozioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa al II punto dell'ordine del giorno: Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno, delle mozioni:

numero 247 «Interventi presso il Governo nazionale al fine di salvaguardare la specificità della sezione distaccata di Alcamo del Tribunale di Trapani», degli onorevoli Ferrara, Ammatuna, Galvagno e Termine, presentata il 9 marzo 2011;

numero 248 «Riforma del sistema della formazione professionale in Sicilia, costituzione del ruolo unico ad esaurimento del personale dipendente e delega per le retribuzioni agli uffici provinciali del lavoro», degli onorevoli Caputo, Pogliese, Falcone, Bosco e D'Asero, presentata il 9 marzo 2011;

numero 249 «Iniziative al fine di evitare la realizzazione di impianti e sistemi per il pagamento del pedaggio sui raccordi autostradali siciliani», degli onorevoli Marrocco, Aricò, Currenti e Gentile, presentata l'11 marzo 2011.

Avverto che la determinazione della data di discussione delle mozioni sopra citate, integralmente riportate nell'ordine del giorno della presente seduta, è demandata, secondo consuetudine parlamentare, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Sull'ordine dei lavori

CALANDUCCI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo semplicemente per dire che questa notte ho passato una notte insonne; ma non è questo il motivo del mio intervento.

Volevo dire che in questo momento ci stiamo trovando in una situazione paradossale, e per questo sento il dovere, oltre che l'onore, visto che siedo in uno scranno del Parlamento forse più antico del mondo, di parlarne mentre succedono nella nostra terra di Sicilia vicende come quella di Lampedusa oppure come quella di Mineo, che esprimono un grave disagio sociale, ma soprattutto sono il segno di una crisi che ha delle connotazioni veramente planetarie come è la crisi in atto, che si chiama guerra - perché tutti parlano di missione umanitaria nel Nord Africa e nella Libia -, ma, a mio avviso, così come tutti i giornali ci riferiscono si tratta di una vera e propria guerra, in quanto c'è un bombardamento in atto sul centro abitato di Tripoli!

Io non entro nel merito, se è giusto o non è giusto agire in questa direzione per abbattere un governo che sicuramente da quarant'anni rappresenta un regime dittatoriale, ma mi chiedo: è giusto che tutto questo passi sulla nostra terra senza che noi sentiamo il bisogno di dire la nostra opinione?

Chiedo quindi alla Presidenza di farsi portavoce di una richiesta forte del Parlamento alla presenza del Governo, nel momento in cui si stabilirà come risolvere il problema di Lampedusa.

Esso, infatti, non ha rappresentato soltanto un grave disagio dal punto di vista della vivibilità dell'isola, in quanto in questo momento i profughi, o comunque gli immigrati, superano di gran lunga gli abitanti dell'isola. Ma soprattutto bisogna pensare all'economia di quella terra, all'economia di quella parte della Sicilia, che vive già tanti disagi per i fatti propri, che non è il caso di aggravare ancora di più senza che nessuno se ne renda conto!

A Mineo hanno aperto subito il villaggio "Paradiso delle arance", il villaggio delle arance, paradiso tra virgolette. Sono stati tempestivi, sia il Ministro che è venuto tre volte, sia il Presidente del Consiglio. Lì hanno subito trovato una soluzione che mi dà da pensare.

E non capisco se veramente era questo lo spirito di allocare dei rifugiati, o cosiddetti rifugiati politici, come stiamo apprendendo dalla stampa in questi giorni (e tra costoro si potrebbero annidare anche delle forze eversive), come mai alla stessa stregua non sono stati così veloci da riuscire a prevedere che Lampedusa potesse scoppiare e che l'economia di quella zona della nostra Sicilia, potesse giungere ai livelli insopportabili di queste ultime ore?

Signor Presidente, mi permetta di rivolgerle un accorato appello affinché questa vicenda che si chiama "guerra", che passa sulla nostra terra e che si svolge ad appena 30, 40 Km in linea d'aria dal nostro territorio, noi almeno si possa, in qualche maniera, essere a conoscenza o, comunque, i nostri organi di rappresentanza possano sedere ad un tavolo attorno al quale potere discutere e verificare se la risoluzione dell'ONU parla di bombardamenti oppure di spazio libero aereo per tutelare le popolazioni!

Grazie dell'attenzione. Annuncio che sto per presentare una mozione in questa direzione.

Seguito della discussione del disegno di legge «Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per lo sviluppo. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale» (520-144 bis/A)

PRESIDENTE. Si passa al punto III dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge «Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per lo sviluppo. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.» (520-144 bis/A), posto al numero 1).

Prima di procedere all'esame dei singoli articoli del disegno di legge, al fine di rendere più agevole e più chiaro il lavoro che stiamo per affrontare, comunico che la I Commissione, a seguito del rinvio del disegno di legge deliberato dall'Aula nella seduta n. 233 dell'8 marzo scorso, ha condotto un lavoro di approfondimento e di sintesi con la partecipazione del Governo e dei capigruppo. Tale lavoro si è tradotto nell'elaborazione di un maxi emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge, a firma del Governo, che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione e che oggi è in distribuzione in Aula.

La Presidenza si trova, quindi, nella condizione di dovere, da un lato, garantire un ordinato svolgimento dei lavori e, dall'altro, di non conculcare i diritti dei singoli parlamentari. A tal fine, anche in forza della prassi parlamentare che ha conosciuto casi di maxi emendamenti interamente sostitutivi di interi disegni di legge, soprattutto in materia finanziaria, la Presidenza ritiene che l'Aula possa proseguire i propri lavori sul testo del maxi emendamento distribuito, fermo restando il diritto dei deputati di presentare subemendamenti.

Ciò comporta, quindi, che gli emendamenti al testo già presentati sono da considerarsi preclusi.

Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, comunico che la Commissione ha valutato positivamente gli emendamenti A.2.1 ed A.92.1, che sono distribuiti separatamente dal maxi emendamento.

La Commissione ha, altresì, apprezzato favorevolmente un ordine del giorno, presentato a firma dei capigruppo, sul problema dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e la Società Sicilia e servizi.

La formulazione del maxi emendamento è strutturata per articoli, singolarmente rubricati, al fine di garantire una qualità anche formale del testo. Dal punto di vista procedurale, la Presidenza ritiene che se non ci sono osservazioni, si potrà procedere ad un'unica votazione del maxi emendamento per economia dei lavori.

Così resta stabilito.

Comunico che sono stati presentati dal Governo il maxi emendamento Gov.1 e i subemendamenti Gov.1.1, Gov.1.2, Gov.1.3 e Gov.1.4. Ne do lettura:

- emendamento Gov.1:

«TITOLO I

*Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza,
l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione
delle iniziative economiche. Disposizioni per lo sviluppo.*

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

Art. 1.

Ambito di applicazione e principi generali

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste

dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.'.

Art. 2.

Tempi di conclusione del procedimento

2. All'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

‘2. Nei casi in cui leggi o regolamenti adottati ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2 bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2 ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4 Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4 bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4 ter. La mancata o ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4 *quater* costituiscono parametri di

valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4 *quater*. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.'.

3. I provvedimenti di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel testo modificato al comma 2, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni.”.

Art. 3.

Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione Regionale

1. L'art. 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991 n.10 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

‘1. La Regione assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione amministrativa in modalità digitale ed a tal fine si organizza ed agisce utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per l'Economia predispone il "Piano per l'innovazione tecnologica della Regione" (Pitre), che è sottoposto, previo parere della Commissione bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana, all'approvazione della Giunta regionale. Il relativo decreto del Presidente della Regione è emanato entro i successivi trenta giorni e trova applicazione nei confronti dell'amministrazione regionale e di quelle di cui all'art. 1.

3. Al fine di realizzare la digitalizzazione dell'amministrazione regionale, in attuazione delle linee strategiche della Giunta regionale, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni afferiscono i compiti relativi all'indirizzo e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi nazionali.

4. Il piano di cui al comma 2 specifica la quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell'Amministrazione regionale e le relative fonti di copertura previste dalla legislazione vigente. La mancata indicazione di quanto previsto dal presente comma comporta la nullità di tutte le obbligazioni discendenti dall'attuazione del predetto piano.

5. Dalle disposizioni previste dal predetto articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.’.

2. Il Piano di cui al comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come sostituito dal comma 1, è predisposto dall'Assessore regionale per l'Economia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Conferenza di servizi

1. L'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 15. – 1. Si applicano in quanto compatibili gli articoli 14, 14 *bis*, 14 *ter*, 14 *quater* e 14 *quinqües* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Se il motivato dissenso di cui all'articolo 14 *quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni è espresso da un'amministrazione regionale o locale in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio artistico, della salute o dell'incolumità pubblica, l'amministrazione procedente, in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell'amministrazione regionale, tra quest'ultima e un ente locale o un ente non territoriale o in caso di dissenso tra enti locali, entro dieci giorni rimette la decisione alla Giunta regionale.

3. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Regione valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un periodo non superiore a trenta giorni.’.

Art. 5.

Attività consultiva e valutazioni tecniche

1. L'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 17 - 1. Fatte salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l'Amministrazione regionale può avvalersi, quando l'amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti o, in mancanza di apposite disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie, il termine entro il quale il parere deve essere reso è sospeso fino alla ricezione dei chiarimenti, delle notizie, dei documenti e degli altri elementi richiesti dall'organo consultivo adito. Tali richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.

3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo consultivo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

5. Qualora l'amministrazione procedente richiede pareri facoltativi, se questi non sono stati resi entro venti giorni dalla richiesta, l'amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione degli stessi anche se richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Ai pareri facoltativi si applica la disciplina di cui al comma 2.

6. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l'obbligo per l'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto.

7. La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente articolo, del parere richiesto da parte dell'organo consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui al comma 4 *quater* dell'articolo 2.'.

2. All'articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la parola 'novanta' è sostituita dalla parola 'quarantacinque'.

Art. 6.

*Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale in tema di segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA)*

1. L'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'Art. 22 – 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.'.

Art. 7.

*Adeguamento alla disciplina statale in tema di silenzio assenso e diritto di
accesso. Modifiche ed abrogazioni di norme*

1. L'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'Art. 23 – 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.'.

2. L'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'Art. 25 – 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.'.

3. All'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 1 è così sostituito: '1. E' istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi.';

- al comma 4 dopo le parole "La Commissione" sono aggiunte le seguenti "adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,".

4. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'lire 10.000' sono sostituite con le parole 'euro 50,00'.

5. Gli articoli 19, 26, 27, 28, 32, 34 e 35 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

6. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni le parole "commi 2 e 3" sono sostituite con le parole "commi 2, 2 bis e 2 ter".

Art. 8.
Rubriche

1. All'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Ambito di applicazione e principi generali dell'attività amministrativa".

2. All'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Tempi di conclusione del procedimento e conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento".

3. All'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Motivazione del provvedimento".

4. All'articolo 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione regionale".

5. All'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Unità organizzative responsabili del procedimento".

6. All'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Responsabile del procedimento".

7. All'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Compiti del responsabile del procedimento".

8. All'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Altri addetti all'unità organizzativa responsabile del procedimento".

9. All'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Comunicazione di avvio del procedimento".

10. All'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento".

11. All'articolo 10 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Intervento nel procedimento".

12. All'articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Diritti dei partecipanti al procedimento".

13. All'articolo 11 bis della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza".

14. All'articolo 12 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale".

15. All'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici".

16. All'articolo 14 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione".

17. All'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Conferenza di servizi".

18. All'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Accordi tra pubbliche amministrazioni".

19. All'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Attività consultiva".

20. All'articolo 18 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Registro delle opere pubbliche".

21. All'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Valutazioni tecniche".

22. All'articolo 21 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Autocertificazione".

23. All'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)".

24. All'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Silenzio assenso".

25. All'articolo 24 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Disposizioni sanzionatorie".

26. All'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Disciplina dei criteri e delle modalità di esercizio del diritto di accesso".

27. All'articolo 28 bis della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Diritto di accesso ai documenti amministrativi dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana".

28. All'articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Pubblicità degli atti".

29. All'articolo 30 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Misure organizzative a garanzia del diritto di accesso".

30. All'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi".

31. All'articolo 33 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Identificabilità dei dipendenti a contatto con gli utenti".

32. All'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Abrogazioni e modifiche di norme".

33. All'articolo 37 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Disposizione di rinvio".

34. All'articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, è aggiunta la seguente rubrica "Disposizioni finali".

CAPO II

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

Art. 9.

Sportello unico per le attività produttive

1. L'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

‘Articolo 36. Sportello unico per le attività produttive - 1. Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) costituisce, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con quelle di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni, l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale e l'unico responsabile per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive di natura imprenditoriale, commerciale o artigianale, e per quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Il SUAP provvede, altresì, al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie.

2. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata o in convenzione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, esclusivamente in modalità telematica, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.

4. Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

5. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

6. I procedimenti amministrativi in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

7. L'Assessore regionale per le attività produttive, previa concertazione con le associazioni rappresentative delle imprese, dei professionisti e degli enti locali adotta con proprio decreto il disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.

8. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative inerenti il sistema produttivo, il collegamento tra il SUAP e il registro delle imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi all'allegato tecnico di cui all'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Nei casi in cui un Comune non abbia istituito il SUAP o questo non abbia i requisiti prescritti dalla normativa statale di cui al comma 1, l'esercizio delle relative funzioni è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. L'Assessorato regionale delle attività produttive cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale web della Regione.

10. Il SUAP cura la tenuta di una propria banca dati, cui si accede attraverso il sito istituzionale, fornendo agli utenti:

a) informazioni utili ai fini dell'insediamento delle attività produttive, provvedendo ad individuare quelle per le quali si applica la disciplina della SCIA;

b) indicazioni in ordine agli adempimenti e alla documentazione richiesti per i singoli procedimenti;

c) la modulistica da utilizzare per l'inoltro di istanze e/o dichiarazioni;

d) informazioni sulle dichiarazioni e domande presentate, sul loro iter procedimentale e sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP e dagli uffici delle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento;

e) tutti gli elementi informativi di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, l'Assessore regionale per le attività produttive promuove intese con i comuni e con gli altri soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione degli sportelli unici istituiti nel territorio della Regione al portale "impresainungiorno" di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

12. L'Assessore regionale per le attività produttive promuove accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici attraverso il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, la raccolta e la divulgazione delle informazioni e delle migliori pratiche.

13. La Regione provvede alla costituzione di un Comitato Tecnico regionale, da istituirsi con Decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale, per lo svolgimento di compiti di indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la semplificazione burocratica e la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle prescrizioni in materia di funzionamento e di gestione telematica degli Sportelli Unici. Il Comitato è composto da rappresentanti degli enti locali territoriali, delle Camere di Commercio, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria e imprenditoriali maggiormente rappresentative. Ai componenti del Comitato Tecnico non è riconosciuta la corresponsione di alcun compenso. L'Assessore regionale per le attività produttive con decreto disciplina i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.'

CAPO III

Disposizioni per la trasparenza, l'efficienza e l'informatizzazione della pubblica amministrazione

Art 10.

Misurazione, valutazione e trasparenza della performance

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, perseguono il continuo miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali del personale attraverso l'utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito e di metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi meritocratici di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione siciliana e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 2012, applicano ai propri sistemi di valutazione delle strutture e di misurazione della performance dei dipendenti, per quanto compatibili, i criteri ed i principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 6, 7 comma 1, 8, 9, 10, 11 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, provvedendo ad adeguare con tempestività i propri ordinamenti ed i contratti collettivi di lavoro.

3. Il Presidente della Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con il quale disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le modalità attuative delle disposizioni e dei principi di cui ai commi 1 e 2 nonché le

funzioni dei soggetti preposti al processo di misurazione e valutazione della *performance* anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti in materia.

Art. 11.

Trasparenza, innovazione tecnologica ed informatica

1. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti, nell'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto previsto dall'articolo 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale.

3. Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati.

4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un procedimento in corso, la cui conoscenza possa danneggiare le parti.

5. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono stabilite le modalità di pubblicazione degli atti previsti dal comma 2 dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché la data a partire dalla quale per tali atti la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni individuano, nei propri siti web, un'area nella quale sono inseriti il bilancio, la spesa per il personale, la ripartizione del fondo in materia di retribuzione accessoria, il peso degli aggregati di spesa sul totale, i curricula dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione che abbiano incarichi di consulenza o di direzione di uffici, di servizi o di dipartimenti.

7. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, conformandosi a disposizioni regolamentari da emanarsi, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di rendere pubblici sui propri siti web, con collegamenti ipertestuali adeguati e con accessibilità diretta dalla pagina iniziale, tutte le unità organizzative comunque denominate con la precisazione analitica delle rispettive competenze. Hanno, altresì, l'obbligo di rendere disponibili, anche attraverso i propri siti web, i moduli ed i formulari necessari alla presentazione delle istanze, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà nonché l'elenco della documentazione da presentare o da trasmettere insieme all'istanza, con l'indicazione dei casi in cui si applica la disciplina relativa al silenzio-assenso e alla segnalazione certificata di inizio di attività, precisandone i tempi e gli effetti.

8. Presso l'Amministrazione regionale alla direzione di tutte le attività e servizi relativi all'area info-telematica provvede il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione, dell'Assessorato regionale dell'economia.

9. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, approva il rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione, la cui predisposizione è curata dal dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Il rapporto individua gli incrementi di qualità del servizio reso ai cittadini ed alle associazioni, nonché le misure normative ed amministrative necessarie ad incrementarne la qualità.

Art. 12.

*Adozione del manuale sul corretto utilizzo
dello stemma della Regione*

1. La Regione salvaguarda l'uso uniforme e l'identità visiva del proprio stemma, così come definito ed adottato con la legge regionale 28 luglio 1990, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto del Presidente della Regione 26 marzo 1991, n. 37, con l'obiettivo di assicurare, all'interno ed all'esterno dell'amministrazione regionale, un'immagine coordinata, univoca e trasparente della sua organizzazione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica cura la predisposizione, per le finalità di cui al comma 1, di un manuale recante le norme ed i criteri fondamentali per il rispetto ed il corretto ed uniforme utilizzo dello stemma della Regione, inteso come marchio della Regione, in riferimento al sistema di identità visiva della Sicilia concernente i colori istituzionali, i caratteri di stampa, la modulistica, la segnaletica, la presenza in fiere e tutte le ulteriori molteplici modalità di impiego.

TITOLO II

Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso, per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.

Disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale, di patrocinio legale e di procedimento amministrativo in materia di concessione edilizia.

Art 13.

*Azioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata di stampo mafioso*

1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in osservanza delle previsioni contenute nel "Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione" adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009, per contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso svolgono una attività di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei settori degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia, nonché ogni altra azione utile per il raggiungimento delle finalità predette.

Art. 14.

*Riordino e semplificazione normativa
e dei procedimenti amministrativi*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Governo della Regione presenta uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale coordinamento delle leggi regionali tra loro e rispetto alle leggi statali, predisposti in coerenza ai seguenti principi:

a) abrogazione espressa delle norme regionali già tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia;

b) attuazione del coordinamento tra le norme e semplificazione del testo delle disposizioni;

c) individuazione, previa attività ricognitoria espletata per ambiti settoriali, delle disposizioni che operano un rinvio statico alla normativa statale e trasformazione del rinvio in dinamico, ove necessario;

d) semplificazione delle disposizioni di legge attraverso un linguaggio normativo adeguatamente chiaro e trasparente;

e) attuazione di una progressiva delegificazione nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8, dopo le parole "entro il 31 gennaio di ogni anno" sono aggiunte le parole " , su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da formularsi entro il 30 settembre di ogni anno,".

3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8, è sostituito dal seguente: "Alla delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 si provvede tramite regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e, ove necessario, la Conferenza Regione-Autonomie locali, le organizzazioni sindacali e/o di categoria e previo parere delle Commissioni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana competenti nella materia oggetto del singolo procedimento.".

Art. 15.

Responsabilità dirigenziale

1. L'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: 'Su richiesta del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente, i dirigenti riferiscono direttamente sull'attività svolta nei settori di competenza. Il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente possono disporre in ogni tempo accertamenti e ispezioni sull'attività dei dirigenti, anche al fine della verifica dell'adempimento delle direttive impartite.'.

2. L'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: 'Gli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, disponendo, ove occorra, gli opportuni accertamenti anche ispettivi.';

b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: 'E' fatto obbligo ai dirigenti di attuare le direttive generali impartite dagli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione e di riferire agli stessi annualmente e tutte le volte che ne siano richiesti sull'attività svolta, con riferimento specifico al rispetto delle predette direttive.'.

Art. 16.

Patrocinio legale

1. Nei casi in cui non sia obbligatorio il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, l'amministrazione regionale può essere rappresentata e difesa in giudizio da personale con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, iscritto all'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, lettera b) del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La difesa tecnica abilita il personale di cui al comma 1 ad avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 93, comma 1, del codice di procedura civile.

Art. 17.

Modifiche in materia di procedimento per il rilascio della concessione edilizia

1. Allo scopo di favorire lo snellimento e l'accelerazione del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia, la commissione edilizia comunale è soppressa.

2. In materia di procedure per il rilascio della concessione edilizia resta salvo quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, che è così modificato:

a) al comma 1 le parole 'entro sessanta giorni' sono sostituite dalle parole 'entro venti giorni';

b) al comma 2 le parole 'centoventi giorni' sono sostituite dalle parole 'settantacinque giorni';

c) al comma 3 sono soppresse le parole 'inoltrandola alla Commissione edilizia comunale per l'espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi quarantacinque giorni.';

d) al comma 4 il secondo periodo è soppresso;

e) al comma 5 le parole 'entro centoventi giorni' sono sostituite dalle parole 'entro settantacinque giorni'.

TITOLO III

Disposizioni finali

Art. 18.

Misure di contenimento della spesa

1. Le misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2010, n. 11, si applicano anche agli enti locali e agli enti ed organismi dagli stessi controllati.

Art. 19.

Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1. Dopo l'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dalla lettera e) dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente articolo:

“Art. 22 bis - Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica -1. I comuni e le province, ai sensi della vigente normativa e nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in economia o mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico.

2. Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera a) del comma 1 è limitato alla gestione esclusiva di singoli servizi sociali per ciascun settore.”.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo.

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2001, n. 4

1. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4 cassare le parole: “I componenti del consiglio di amministrazione del Centro regionale ‘Hellen Keller’ durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.”.

2. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4 cassare le parole: “I componenti del consiglio di amministrazione della stamperia regionale Braille durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.”.

Art. 21.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.»;

subemendamento Gov.1.1:

«Al comma 1 dell'art 3 dopo la seconda alinea è aggiunta la seguente:

2 bis. Il piano per l'innovazione tecnologica di cui al comma 2 contiene le fasi e i tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell'Amministrazione regionale secondo quanto previsto dal Codice per l'Amministrazione digitale»;

- subemendamento Gov.1.2:

«Al comma 1 dell'art. 4 alla prima alinea sono soppresse le parole "in quanto compatibili"»;

- subemendamento Gov.1.3:

«L'art. 9 è così sostituito:

1. L'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

Articolo 36. Sportello unico per le attività produttive - 1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative connesse al sistema produttivo, i comuni esercitano le funzioni inerenti al SUAP garantendo piena attuazione alle disposizioni di cui all'art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Assessore regionale per le attività produttive, nel quadro delle intese e degli accordi di cui all'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, previa concertazione con le associazioni rappresentative delle imprese, dei professionisti e degli enti locali, adotta con proprio decreto il disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.

3. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, l'Assessore regionale per le attività produttive promuove intese con i comuni e con gli altri soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione degli sportelli unici istituiti nel territorio della Regione al portale "impresainungiorno" di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Assessore regionale per le attività produttive promuove accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici attraverso il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, la raccolta e la divulgazione delle informazioni e delle migliori pratiche.

5. La Regione provvede alla costituzione di un Comitato Tecnico regionale, da istituirsi con Decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale, per lo svolgimento di compiti di indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la semplificazione burocratica, per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle prescrizioni in materia di funzionamento e di gestione telematica degli Sportelli Unici. Il Comitato è composto da rappresentanti degli enti locali territoriali, delle Camere di Commercio, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria e imprenditoriali maggiormente rappresentative. Ai componenti del Comitato tecnico non è riconosciuta la corresponsione di alcun compenso.

L'Assessore regionale per le attività produttive con decreto disciplina i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.".

2. Il primo comma dell'art. 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni".»;

- subemendamento Gov.1.4:

«Il comma 2 dell'art. 16 è soppresso».

Si passa al subemendamento Gov 1.1. Il parere della Commissione?

MINARDO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa al subemendamento Gov.1.2. Il parere della Commissione?

MINARDO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Congedo

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che l'onorevole Incardona ha chiesto congedo per la seduta odierna.

L'Assemblea ne prende atto.

Riprende il seguito della discussione del disegno di legge numeri 520-144 bis/A

PRESIDENTE. Riprende il seguito del disegno di legge numeri 520-144 bis/A.

Si passa al subemendamento Gov.1.3. Il parere della Commissione?

MINARDO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si passa al subemendamento Gov.1.4. Il parere della Commissione?

MINARDO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si passa al maxi emendamento Gov.1, come modificato dall'approvazione dei relativi subemendamenti. Il parere della Commissione?

MINARDO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dalla Commissione gli emendamenti aggiuntivi A.2.1 e A.92.1. Ne do lettura:

- emendamento A.2.1:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

‘1. Il Consorzio per le Autostrade siciliane assume natura di "ente pubblico economico" mantenendo le proprie finalità istituzionali.

2. All'entrata in vigore della presente legge, il consorzio deve provvedere entro novanta giorni alle modifiche dello Statuto e del regolamento di organizzazione.

3. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente del Consorzio per le autostrade siciliane continua ad essere disciplinato dai CCNL applicati alla data di costituzione dei singoli rapporti di lavoro e dalle successive modifiche ed integrazioni degli stessi CCNL, nel rispetto dell'articolo 2103 del codice civile. Analogo trattamento si applica al personale dipendente dal Consorzio all'esito di procedure di mobilità concluse alla data del 31 dicembre 2010.

4. Senza alcun onere aggiuntivo per la Regione siciliana, è autorizzata la trasformazione dei contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno, se relativi a rapporti di lavoro costituiti alla data del 31 dicembre 2010.

5. Ove il Consorzio proceda alla copertura dei posti della dotazione organica che risultino vacanti dopo la definizione dei provvedimenti di cui al comma 4, il 50 per cento dei posti disponibili è coperto da personale che sia stato assunto dal Consorzio mediante contratto di lavoro a tempo determinato, cumulando un periodo di lavoro non inferiore a quattro anni, anche per periodi non consecutivi’ »;

- emendamento A.92.1:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

‘Art.

Ufficio di Bruxelles

1. Al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001 n. 6, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, sono apportate le seguenti

modifiche: a) dopo la parola "documentazione" è soppressa la parola "e"; b) dopo le parole "Ufficio della segreteria di Giunta" sono aggiunte le parole "e l'Ufficio di Bruxelles" .

2. Alla rubrica "Presidenza della regione" della tabella 'A' allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, come sostituita dall'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, le parole "Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali." sono sostituite dalle parole "Dipartimento regionale degli affari extraregionali."

3. All'Ufficio di Bruxelles, istituito ai sensi del comma 1, spettano le funzioni ed i compiti già assegnati, ai sensi del decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, al Servizio 1- Sede di Bruxelles del Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.

4. All'Ufficio di Bruxelles non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di giunta, su proposta dell'assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica'».

Sull'ordine dei lavori

FALCONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sull'ordine dei lavori per chiedere alla Presidenza, ma anche ai capigruppo, se era possibile, fuori dall'accordo della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, presentare - in aggiunta ai due emendamenti aggiuntivi già apprezzati dalla Commissione - un ulteriore emendamento, che volevo illustrare per l'esigenza cogente che lo stesso ha.

In questo momento sono *in itinere* i concorsi nella sanità, e specificatamente per la dirigenza medica. L'articolo 19, comma 4, della legge 25 del 1993, prevedeva che i concorsi della parte pubblica, quindi anche delle aziende sanitarie relativamente alla dirigenza medica, venissero espletati tutti per titoli. L'anno scorso, con l'approvazione dell'articolo 42 della legge finanziaria, la legge 11, abbiamo previsto la proroga dei concorsi e abbiamo escluso specificatamente che i concorsi venissero fatti soltanto per titoli, escludendo la dirigenza medica.

In questo momento abbiamo una sfilza di concorsi che le aziende sanitarie e ospedaliere stanno espletando e corriamo il rischio di doverci sottoporre, a conclusione dei concorsi, ad impugnative, a ricorsi, in quanto la norma nazionale prevede che i concorsi vanno fatti per titoli ed esami; mentre la legge regionale 25, da cui abbiamo fatto derivare l'anno scorso la proroga delle graduatorie, prevede che devono essere fatti soltanto per titoli.

Poi, però, abbiamo fatto una deroga l'anno scorso, non modificando la norma.

Se c'è l'accordo dei capigruppo, ritenevo di presentare un emendamento che derogasse all'articolo 19, comma 4, della legge 25/1993, per evitare che i concorsi in itinere domani siano soggetti ad impugnative dinanzi ai vari TAR della Sicilia o venga sollevata questione di legittimità costituzionale sugli stessi. E' una questione che in questo momento è sopita, ma che, credetemi - richiamo l'attenzione dell'Aula - può diventare un problema scottante da qui a qualche settimana o a qualche mese. Pertanto, chiedo che la Presidenza dia una risposta in tal senso.

PRESIDENTE. Onorevole Falcone, come lei ben sa questo disegno di legge è frutto di un accordo condiviso con tutti i capigruppo.

La Presidenza suggerisce, vista l'importanza e l'urgenza della materia, di affrontarla nella prossima finanziaria e, quindi, sin da adesso stabilire che nella legge finanziaria si tratterà appunto l'argomento da lei sollevato.

Riprende il seguito della discussione del disegno di legge numeri 520-144 bis/A

PRESIDENTE. Riprende il seguito del disegno di legge numeri 520-144 bis/A.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi.

Si procede con l'emendamento A.2.1 della Commissione. Il parere del Governo?

CHINNICI, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento A.92.1 della Commissione. Il parere del Governo?

CHINNICI, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Annunzio dell'ordine del giorno numero 470

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che è stato presentato l'ordine del giorno numero 470 "Chiarimenti e iniziative in ordine alla Sicilia e-Servizi S.p.A.", degli onorevoli Musotto, Mancuso, Marrocco e Maira. Ne do lettura:

«L'Assemblea regionale siciliana

richiamata la discussione svoltasi in Aula sul tema delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali ed in particolare sui rapporti tra la Regione e la società Sicilia e-servizi s.p.a.;

considerato che:

la materia presenta profili di particolare complessità, che vanno affrontati nelle sedi competenti, previo un attento approfondimento;

detto approfondimento è in corso presso le competenti Commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, con la partecipazione del Governo che ha fornito e si è impegnato a fornire tutta la necessaria documentazione;

nelle more dell'adozione di una nuova disciplina sulla materia, che consenta di superare le criticità emerse a seguito dell'applicazione della vigente normativa,

impegna il Governo della Regione

a fornire ogni necessario chiarimento in ordine alle procedure poste in essere in applicazione dell'articolo 78 della legge regionale n. 6 del 2001;

a sospendere ogni nuovo affidamento di servizi alla società Sicilia e-servizi s.p.a. ed a soprassedere dall'effettuare il cosiddetto 'popolamento' della stessa». (470)

BUFARDECI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFARDECI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel sottoscrivere anch'io questo ordine del giorno che riguarda il chiarimento in ordine alle questioni sulla vicenda di Sicilia e-servizi, di cui si è parlato a lungo stamane, credo sia opportuno, nel momento in cui stiamo approfondendo finalmente la materia della semplificazione, anche dire, in modo particolare all'Aula e al Governo, il compiacimento per una iniziativa che è stata assunta in una maniera sostanzialmente condivisa.

Abbiamo messo in campo ogni impegno e sforzo per migliorare questo disegno di legge che, a nostro avviso - lo ripeto ancora una volta -, poteva essere ulteriormente dimagrito perché per alcuni articoli è evidente che sarebbe bastato un mero richiamo dinamico alla normativa nazionale e comunitaria, perché entrasse direttamente in vigore.

Nonostante questo, complessivamente, devono essere ribaditi lo sforzo e l'impegno della minoranza, e segnatamente del partito Forza del Sud, perché la nostra Regione operasse un passo importante in termini di semplificazione. E' un dato che deve essere ribadito e rafforzato, e del quale voglio dare atto innanzitutto all'assessore Chinnici che, per prima, ha avvertito l'utilità e l'urgenza di questa normativa, che - come sapete - ha vissuto il travaglio dell'Aula in termini di sospensione, in termini di pregiudiziali, in termini di rinvio in Commissione.

Allora, mi piace dire a questo Governo, ma mi piace dirlo soprattutto ai siciliani, che l'opposizione, e segnatamente Forza del Sud, non ha inteso operare una mera operazione ostruzionistica o di opposizione fine a sé stessa; ha reclamato più volte, rispetto alle priorità di una agenda che il Governo intendeva espletare attraverso la legge elettorale, che questa fosse invece l'occasione per discutere di una legge importante come la semplificazione.

Consideriamo questa norma un buon passo avanti, ma non certamente esaustiva di tutte le necessità in termini di accelerazione e semplificazione, soprattutto per quanto attiene poi la capacità della spesa, innanzitutto di quella comunitaria. Ma non soltanto.

Intendiamo reclamare ad opera meritoria dell'opposizione tutta, e di Forza del Sud in particolare, avere avviato un confronto che ha prodotto un testo che oggi ha un numero di articoli dimezzato rispetto al testo originario. In molti casi si è operato quel recepimento che dicevamo, in altri casi si pensa di averlo migliorato attraverso una ulteriore riduzione dei termini.

Ma soprattutto mi piace dire che ha dimostrato come alle parole si fanno seguire i fatti.

Quando dicevamo *“operiamo innanzitutto sulla semplificazione e non su altro”*, intendevamo dire una cosa alla quale credevamo fortemente, e lo abbiamo dimostrato.

Ribadisco, il testo avrebbe potuto essere ulteriormente snello, avrebbe potuto essere ancora più semplice e, se vogliamo, ancora più immediato nel suo impatto con le imprese, con le famiglie e con i cittadini siciliani.

Ma comunque salutiamo questo momento come un buon momento, come un buon provvedimento, figlio sicuramente dell'iniziativa di chi, come noi, ha inteso assegnare interesse, importanza, priorità, potremmo dire ragioni quasi emergenziali ad un testo di legge sulla semplificazione, sull'accelerazione, con tutto quel che riguarda anche, ovviamente, le agevolazioni per iniziative economiche; quindi, il concetto di SUAP, il concetto di conferenza dei servizi, il concetto di SCIA finalmente vi entrano a far parte in maniera definitiva, diventano concetti istituzionalizzati.

Su alcune cose ritenevamo che si sarebbe potuto fare molto meglio, e su cui forse non siamo stati abbastanza coraggiosi, ma siamo stati sostanzialmente prudenti per alcuni versi.

Comunque non possiamo non salutare favorevolmente e intestarci, innanzitutto come merito nostro, il fatto che finalmente l'Assemblea regionale potrà esitare questo disegno di legge atteso, del quale si parlava da tantissimo tempo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno numero 470. Il parere della Commissione?

MINARDO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge avverrà successivamente.

Onorevoli colleghi, per consentire di trovare un accordo sul disegno di legge nn. 85-213-256-278-296-299-441-480-505-550-593-615-628-637-655-660-669/A "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali", la seduta è rinviata a domani, mercoledì 23 marzo 2011, alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni

II - Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione:

N. 250 - "Iniziative per la creazione di un hub scambiatore di traffico presso l'aeroporto Fontanarossa di Catania".

MARZIANO - DI GUARDO - DIGIACOMO - PANARELLO - RAIA

III - Discussione del disegno di legge:

"Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali"(85-213-256-278-296-299-441-480-505-550-593-615-628-637-655-660-669/A)

(Seguito)

Relatore: on. Marrocco

IV - Votazione finale del disegno di legge:

"Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per lo sviluppo. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." (520-144 bis/A)

XV LEGISLATURA

238ª SEDUTA

22 Marzo 2011

La seduta è tolta alle ore 17.54

DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA

Il Direttore
dott. Mario Di Piazza

Il Responsabile
Capo dell'Ufficio dei resoconti
dott.ssa Iolanda Caroselli

ALLEGATO**Risposte scritte ad interrogazioni - Rubrica 'Salute'**

CATALANO. - *«All'Assessore per la salute, premesso che:*

la recente travagliata stesura della pianta organica ospedaliera dell'ASP 5 di Messina ha evidenziato delle gravi criticità e incongruenze relativamente alla mancata integrazione dell'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo (ME);

la temuta chiusura dell'ospedale di Barcellona P.G., chiaramente preconizzata dal ridimensionamento drastico del presidio ospedaliero, rappresenta una decisione che non solo penalizzerà i cittadini di Barcellona P.G., ma comporterà un inaccettabile sovraffollamento e disservizio per l'ospedale di Milazzo che, già in atto, non riesce a far fronte all'utenza recentemente incrementata per la chiusura della traumatologia barcellonese;

considerato che:

la nuova pianta organica prevede per l'ospedale di Milazzo 16 unità operative complesse a fronte di 4 unità previste, solo una delle quali è realmente attiva;

il bacino di utenza di Barcellona P.G. è di oltre 80.000 (ottantamila) abitanti ed è costituito prevalentemente da zone rurali, montane e collinari, che rendono in atto difficoltoso il raggiungimento dell'ospedale di riferimento e ancor di più l'ospedale mamertino;

il bacino di utenza dell'ospedale di Milazzo è di 75000 (settantacinquemila) abitanti;

non si riesce a comprendere come un comprensorio di circa 180.000 abitanti possa essere garantito da un solo nosocomio;

non si riesce a capire perché una integrazione paritaria delle due strutture non sia avvenuta;

preso atto che:

non è ipotizzabile oggi che esista un ospedale dove non è costantemente presente l'anestesista rianimatore, il cardiologo, il neurologo, l'analista, il traumatologo, ecc., come accadrà prossimamente nell'ospedale di Barcellona P.G.;

non è razionalmente accettabile che, recandosi in ospedale per un'urgenza, il malcapitato utente non trovi lo specialista competente ma che questi deve essere chiamato in pronta disponibilità. Si sa, infatti, che pochi minuti determinano la salvezza di una persona;

oggi la domanda di salute deve essere soddisfatta al meglio;

per sapere:

se non ritenga opportuno intervenire con idoneo provvedimento affinché sia fatta distinzione delle due strutture nosocomiali, mantenendo la loro distinta identità, in quanto all'ospedale di Barcellona P.G. da sempre è stata riconosciuta la specializzazione di 'materno-infantile';

perché la nuova pianta organica abbia mortificato tale vocazione ridimensionando e declassando a struttura semplice l'unità operativa di pediatria e di ostetricia e ginecologia;

perché sia previsto il trasferimento all'ospedale di Milazzo dell'unità operativa di dermatologia;

quale sia il risparmio economico nel mantenere nei due ospedali reparti identici e quindi sacrificati nella qualità tecnologica e assistenziale;

in attesa di un rapido riscontro, si esprime fiducia in una revisione critica della pianta organica dell'ASP 5, ancora non definitamente approvata». (1441)

Risposta. - «In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto con la quale l'onorevole Catalano chiede iniziative per porre fine alla difficile situazione in cui versano gli ospedali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo (ME), si rappresenta quanto segue.

Con il decreto assessoriale n.1374/2010 si è provveduto, dopo un attento e puntuale lavoro basato sugli indicatori di attività, efficienza, fabbisogno, appropriatezza, ed economicità per il biennio 2008/09, ad una rimodulazione degli stabilimenti di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo, facenti parte del Distretto ME 2.

Tale provvedimento assegna al presidio ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto una dotazione complessiva di n. 89 posti letto per acuti (di cui n.75 in regime di ricovero ordinario e n.14 in regime di ricovero in DH/DS), e n. 16 posti letto per post acuzie (posti letto di lungodegenza) con la presenza delle seguenti discipline: Chirurgia generale, Medicina generale e Cardiologia, Ginecologia e Ostetricia, Pediatria, Neonatologia, Neurologia, Malattie infettive.

Al presidio di Milazzo si riconoscono invece n. 188 posti letto per acuti (di cui n.160 in regime di ricovero ordinario e n. 28 in regime di ricovero in DH/DS) con la presenza delle seguenti discipline: Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, UTIC, Chirurgia generale, Ginecologia ed Ostetricia, Medicina generale, Nefrologia, Oftalmologia, ORL, Ortopedia, Urologia, Malattie apparato respiratorio, Pediatria, Neonatologia, Psichiatria ed Area Medica con posti letto indistinti.

Alla luce di quanto sopra gli assetti sanitari dei due presidi ospedalieri oggetto della riferita rimodulazione, che come si evince dal citato D.A. n.1374/2010 sono strutture ospedaliere assolutamente distinte, rispondono alle esigenze di salute della popolazione del territorio, per come validato dall'AGENAS dall'analisi dei bisogni.

Infine, in merito al riferito trasferimento della disciplina di Dermatologia al presidio di Milazzo ed alla riferita trasformazione da U.O.C. ad U.O.S. delle UU.OO. di Pediatria e di Ginecologia/Ostetricia del presidio di Barcellona Pozzo di Gotto si precisa che è nelle facoltà e nelle competenze del Direttore generale dell' A.S.P., in base alle esigenze ed agli indicatori inizialmente citati, procedere in merito a tali fattispecie adottando le dinamiche organizzative che più ritiene idonee a garantire il necessario livello di qualità dei servizi resi all'utenza».

L'Assessore
dott. Massimo Russo

BARBAGALLO. - «*Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute*, premesso che:

la Sicilia spende 10 milioni di euro in consulenze esterne per le aziende sanitarie provinciali;

in Sicilia tra il 2008 e il 2010 c'è stato un aumento del 5% di consulenti;

considerato che le ragioni delle consulenze sono di varia natura: per tutela in giudizio, per prestazioni mediche, consulenze legali, prestazioni di assistenza sociale, consulenza tecnica;

ritenuto che:

la l.r. n. 5 del 14 aprile 2009, all'art. 21, comma 1, prevede che: 'E' fatto divieto alle aziende del servizio sanitario ed agli enti pubblici del settore di affidare mediante appalto di servizi o con consulenze esterne l'espletamento di funzioni il cui esercizio rientra nelle competenze di uffici o di unità operative aziendali (...)';

la violazione delle disposizioni di cui alla predetta legge comporta diretta responsabilità, anche patrimoniale, del direttore generale;

per sapere se siano state avviate iniziative finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla l.r. n.5/2009 sopra richiamati». (1567)

Risposta. - «In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto con la quale l'onorevole Barbagallo chiede notizie sul rispetto dell'art. 21 della legge regionale n. 5 del 2009 in materia di consulenze richieste dalle aziende del servizio sanitario regionale, si rappresenta che relativamente a quanto disposto nel predetto articolo ed allo scopo di dirimere alcune criticità derivanti dall'applicazione comma 2 del medesimo articolo, sono stati adottati i provvedimenti di seguito specificati.

Al fine di garantire una uniforme applicazione da parte delle Aziende del SSR è stata emanata la direttiva assessoriale prot. n.10221 del 18 settembre 2009 (allegato n.1) contenente istruzioni esplicative del citato articolo 21. Nella predetta direttiva si richiama l'attenzione dei Direttori generali sulla necessità che il provvedimento di deroga sia adeguatamente e puntualmente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti della stessa deroga, richiamando altresì l'attenzione sulla necessità di un'analisi concreta dei costi e benefici in modo da evidenziare che il ricorso all'esternalizzazione del servizio sia finalizzato al perseguimento di obiettivi di maggiore efficacia, efficienza ed economicità nella resa del servizio ed, in tal senso, dimostrando con dati oggettivi che tale ricorso risulti effettivamente la soluzione migliore in alternativa alla gestione diretta.

Successivamente, a seguito del lavoro di approfondimento svolto da apposito tavolo tecnico costituito dai rappresentanti delle Aziende e del Dipartimento per la pianificazione strategica di questo Assessorato, sono state fornite, con nota assessoriale prot./Area 1/n.657 del 18 febbraio 2010 (allegato n.2), ulteriori precisazioni alle Aziende del S.S.R. per una puntuale e corretta applicazione della citata norma.

A seguito di dubbi interpretativi rappresentati da talune Aziende in ordine alle modalità di conferimento di incarichi individuali ad esterni con contratti di lavoro autonomo, con successiva nota assessoriale prot. n. 2949 del 13 aprile 2010 (allegato n. 3) sono state fornite alle medesime Aziende ulteriori indicazioni in materia di consulenze, richiamando al riguardo la delibera n. 6 del 15 febbraio 2005 della Corte dei Conti (allegato n. 4) recante "Linee di indirizzo e criteri interpretativi in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza".

L'Assessore
dott. Massimo Russo

N.B.:

Per gli allegati, vedi www.ars.sicilia.it/attidicontrollo/interrogazioni/rispostascritta/attiallegati

MATTARELLA. - «*Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute*, premesso che: il 16 dicembre scorso il quotidiano 'La Repubblica', edizione di Palermo, ha pubblicato, a pagina IV, un articolo dal titolo 'Incarichi affidati senza motivazioni. La Regione boccia le consulenze Asp';

nell'articolo si dà notizia di una nota firmata dal ragioniere generale della Regione, dr. Enzo Emanuele, in merito a quindici consulenze esterne affidate in nove mesi dall'azienda sanitaria provinciale (ASP) di Palermo, con un costo complessivo di 500 mila euro, per le quali non ci sarebbero 'congrue motivazioni';

nello specifico, il giornale riporta l'incarico che sarebbe stato affidato per 108 mila euro all'azienda romana 'Pegaso s.r.l.' per la progettazione del sistema informativo integrato e gli ulteriori 24 mila euro destinati al direttore tecnico della Pegaso, l'ingegnere Gian Carlo Piccoli, per l'efficientamento energetico del complesso Pisani in via Pindemonte;

il quotidiano, inoltre, riporta la consulenza da 98 mila euro che sarebbe stata assegnata ad un geometra incaricato di accatastare il patrimonio immobiliare, i 15 mila euro che sarebbero andati alla ditta 'Gpi' di Verona per l'attivazione della gestione dei cespiti aziendali, i 47 mila euro che sarebbero stati conferiti all'architetto Luigi Castellana per censire i materiali contenenti amianto ed i 38 mila euro che sarebbero stati assegnati al geologo Pietro Todaro per indagini geognostiche e sismiche;

l'articolo continua sottolineando altre 'criticità' contestate nella lettera del ragioniere generale all'ASP di Palermo: dal disordine dei libri contabili dell'azienda, all'assenza di un sistema informatico integrato e di un inventario di beni e attrezzature fino alla mancata adozione del bilancio;

sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, nella missiva inviata all'Assessore per la salute, dr. Massimo Russo, il ragioniere generale avrebbe anche 'denunciato l'ostruzionismo del direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo, Salvatore Cirignotta, nei confronti del collegio sindacale' e avrebbe 'ribadito l'urgenza di conoscere i dati sull'andamento gestionale' dell'ASP;

il direttore generale dell'azienda sanitaria, in merito alle problematiche sollevate dal ragioniere generale, avrebbe replicato testualmente: 'E' chiaro che si cerca di intorbidire acque limpide in modo da spostare l'attenzione da fatti aziendali precedenti, per i quali la direzione generale attuale ha chiesto anche l'intervento delle forze di polizia';

per sapere:

se risponda al vero quanto riportato dal quotidiano 'La Repubblica';

se fossero a conoscenza di tali circostanze prima della pubblicazione di tale articolo;

quale interesse pubblico concreto ed attuale sia stato tutelato con tali incarichi;

per quale motivo si sia fatto ricorso a consulenze esterne, con quali criteri siano stati individuati gli esperti e determinati i loro compensi;

quale attività abbiano svolto tali consulenti e quale utilità concreta abbia prodotto la loro attività». (1588)

(L'interrogante chiede risposta con urgenza)

Risposta. - «In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto con la quale l'onorevole Mattarella chiede notizie sulla nomina di consulenti esterni presso l'azienda sanitaria provinciale (ASP) di Palermo, si trasmette in allegato la nota prot. n. 1316 dell' 8 febbraio 2011 con la quale l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha riscontrato analoga richiesta della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali».

L'Assessore
dott. Massimo Russo

N.B.:

Per gli allegati, vedi www.ars.sicilia.it/attidicontrollo/interrogazioni/rispostascritta/attiallegati

BARBAGALLO. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che:

nella rimodulazione della rete ospedaliera proposta dall'ASP di Catania non sono stati rispettati elementari diritti d'uguaglianza dei cittadini in considerazione della distribuzione della popolazione nell'ambito dei vari distretti sanitari;

nel caso del presidio ospedaliero di Giarre (CT), non sono stati valutati parametri di efficienza e di produttività né parametri di carattere sociale e geografico;

considerato che:

nel corso di un incontro tra i rappresentanti dei dieci comuni del distretto sanitario, l'Assessore per la salute ha dichiarato che l'ospedale di Giarre avrebbe avuto un pronto soccorso d'eccellenza e, nel breve termine, un polo riabilitativo regionale;

il direttore generale, Giuseppe Calaciura, prometteva, durante un incontro con la speciale commissione sanità della provincia regionale, che a marzo l'ospedale di Giarre avrebbe avuto il nuovo pronto soccorso;

ritenuto che:

a distanza di un anno ciò non è stato realizzato;

l'ospedale di Giarre continua a essere depotenziato;

qualche mese fa il dirigente medico, dott. Salvatore Scala, ha, addirittura, scritto: 'A causa di carenza di personale tecnico di radiologia, non è possibile garantire la pronta disponibilità radiologica, notturna e festiva e di effettuare, quindi, esami di diagnostica radiologica tradizionale e per immagini in urgenza';

per sapere:

quali siano le ragioni per le quali, ai fini della rimodulazione e della determinazione dei posti letto e dei servizi sanitari nel territorio, non siano stati rispettati criteri di valutazione basati sulle attività degli ospedali e su parametri di carattere sociale e geografico;

le ragioni del completo abbandono dell'ospedale di Giarre nonostante le nuove strutture e l'enorme bacino di utenza servito». (1620)

Risposta. - «In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto con la quale l'onorevole Barbagallo sollecita iniziative a sostegno dell'ospedale di Giarre (CT), si rappresenta quanto segue.

Il decreto assessoriale n.747 del 12 marzo 2010 di rimodulazione della rete ospedaliera dell'ASP di Catania, validato dall' AGENAS e frutto di un attento e puntuale lavoro basato sugli indicatori di attività, efficienza, fabbisogno, appropriatezza, economicità per il biennio 2008/2009, ha dato risposta, in maniera puntuale, alla necessità di posti letto del distretto CT1 dotandolo di un adeguato numero di strutture ed avendo cura di effettuare una parcellare distribuzione sul territorio senza trascurare criteri di logistica e viabilità.

In merito a quanto evidenziato dall'interrogante si specifica che il decreto in parola prevede per il presidio di Giarre:

- a) n. 24 posti letto di Cardiologia/Medicina (20 + 4 DH);
- b) n. 14 posti letto di Chirurgia generale (12 + 2 DS);
- c) n. 9 posti letto di Neurologia (8 + 1);
- d) n. 12 posti letto di Geriatria;
- e) n. 5 posti letto di Otorinolaringoiatria (4 + 1);
- f) n. 14 posti letto di Ortopedia (12 + 2);
- g) n. 15 posti letto di SPDC;
- h) n. 4 posti letto indistinti di area medica.

In un'ottica distrettuale a questi posti letto vanno aggiunti i 151 posti letto dell'ospedale di Acireale e che contemplano, oltre alle specialità presenti in quello di Giarre, le discipline di:

- a) anestesia e rianimazione;
- b) gastroenterologia;
- c) neuropsichiatria infantile;
- d) oculistica;
- e) pediatria e neonatologia;
- f) urologia.

Appare superfluo ricordare che l'articolo 11, comma 1, della legge regionale n.5/2009 stabilisce che l'attività ospedaliera, coordinata dalla Direzione aziendale, è erogata attraverso i distretti ospedalieri dell'ASP che operano mediante organizzazione in rete anche al fine di assicurare all'utente l'appropriatezza del percorso di accoglienza, presa in carico, cura e dimissione.

Pertanto, la logica a cui si ispira la legge di riordino, prevedendo la distinzione per distretti ospedalieri ed il riparto del territorio provinciale, è volta al soddisfacimento delle esigenze sanitarie,

invocate da complessità medie e di base, con una equilibrata distribuzione delle risorse improntata ad una attenta valutazione delle attività.

Queste ultime nel 2009, per quanto attiene il P.O. di Giarre, hanno prodotto su 63 posti letto complessivi i seguenti risultati:

tasso di utilizzo = 75%

durata media della degenza = 5,96

peso medio dei DRG trattati = 1,13

inappropriatezza per L.E.A. = 12%».

L'Assessore
dott. Massimo Russo